

Carta delle Donazioni

La carta della Donazione rappresenta il punto di arrivo di una collaborazione che, dal 1996, ha visto convergere gli sforzi di professionisti del non-profit, esponenti del mondo universitario, enti, associazioni, organizzazioni del terzo settore.

Diritti dei donatori

I donatori elargiscono le loro offerte per consentire alle organizzazioni non-profit il perseguimento della loro missione. Pertanto, essi hanno il diritto ad un uso delle risorse da loro messe a disposizione che sia efficace rispetto allo scopo per cui la donazione viene fatta, efficiente nella gestione economica ed equo rispetto alle diverse pretese, bisogni e richieste connesse a quella finalità.

I. Destinazione della donazione

I donatori hanno diritto ad un uso delle risorse da loro messe a disposizione che sia finalizzato in modo efficace ed efficiente allo scopo per cui la donazione viene fatta.

II. Trasparenza e completezza di informazione sull'organizzazione

I donatori hanno diritto di ricevere complete ed esaurienti informazioni:

- sulla struttura operativa dell'organizzazione, sui suoi organi di governo, sull'identità e il ruolo dei soggetti che collaborano con l'organizzazione e con i quali entrano in contatto;
- sulla missione e la finalità che l'organizzazione persegue.

III. Trasparenza e completezza di informazioni sull'iniziativa da sostenere

I donatori hanno diritto di ricevere complete ed esaurienti informazioni:

- sulle finalità, i tempi e le modalità d'attuazione delle iniziative da sostenere;
- sui risultati ottenuti attraverso la donazione.

IV. Disponibilità delle informazioni

I donatori hanno diritto di prendere visione del rendiconto annuale della Fondazione.

V. Rispetto della persona

I donatori hanno diritto ad essere rispettati nella propria libera volontà e a non essere indotti a donare attraverso eccessive pressioni, sollecitazioni o strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

VI. Tutela dei dati personali

I donatori hanno diritto ad aver garantita la loro riservatezza.

In particolare, i loro dati personali verranno utilizzati unicamente secondo le finalità dell'organizzazione escludendo ogni trasferimento non espressamente autorizzato, anche gratuito, ad altre strutture o organizzazioni.

I donatori potranno richiedere comunque, in ogni momento, la cancellazione dei propri dati personali.

VII. Riconoscimento del contributo dato

I donatori hanno diritto di ricevere dalla Fondazione la ricevuta per la donazione fatta.

VIII. Garanzia di indipendenza e non discriminazione

I donatori hanno diritto a che le risorse raccolte siano impiegate dall'organizzazione in modo indipendente da qualunque condizionamento estraneo alla missione, sia esso di tipo ideologico, politico o commerciale, e senza che vi siano discriminazioni in base al sesso, la razza, l'ideologia, e il credo religioso.

Diritti dei destinatari delle attività sociali

I. Destinazione delle risorse

I destinatari delle attività sociali delle organizzazioni non-profit hanno diritto ad un uso delle risorse a loro messe a disposizione che sia finalizzato in modo efficace, efficiente ed equo allo scopo per cui la donazione viene fatta.

II. Trasparenza e completezza di informazione

I destinatari delle attività sociali delle organizzazioni non-profit possono richiedere e hanno il diritto di ricevere, nei modi pertinenti nelle diverse situazioni, complete ed esaurienti informazioni:

- sulla missione e la finalità che l'organizzazione persegue;
- sulla natura e sulle modalità di erogazione dei servizi prestati dall'organizzazione;
- sull'identità e il ruolo dei soggetti che collaborano con l'organizzazione e con i quali entrano in contatto.

III. Partecipazione

I destinatari delle attività sociali delle organizzazioni non-profit hanno il diritto di formulare suggerimenti, qualora siano nella condizione di farlo, per migliorare le attività dell'organizzazione finalizzate al perseguimento della missione.

IV. Rispetto della loro persona

Nel caso in cui i destinatari delle attività sociali delle organizzazioni non-profit siano persone fisiche, hanno diritto di essere trattati nel pieno rispetto della loro persona.

In particolare, si dovrà evitare il ricorso ad informazioni suggestive o lesive della loro dignità e decoro.

V. Tutela dei dati personali

Nel caso in cui i destinatari delle attività sociali delle organizzazioni non-profit siano persone fisiche, hanno diritto ad aver garantita la loro riservatezza.

In particolare, i loro dati personali verranno utilizzati unicamente secondo le finalità dell'organizzazione, escludendo ogni trasferimento non espressamente autorizzato, anche gratuito, ad altre strutture o organizzazioni. I destinatari delle attività sociali delle organizzazioni non-profit potranno chiederne, in ogni momento, la cancellazione.

VI. Garanzia di indipendenza e non discriminazione

I destinatari delle attività sociali delle organizzazioni non-profit hanno diritto a che le risorse raccolte siano impiegate dall'organizzazione in modo indipendente da qualunque condizionamento estraneo alla missione, sia esso di tipo ideologico, politico o commerciale, e senza che vi siano discriminazioni in base al sesso, la razza, l'ideologia, e il credo religioso.

Responsabilità delle organizzazioni non profit

Per garantire ai donatori e ai destinatari delle attività di solidarietà e promozione sociale i loro diritti, e a garanzia di correttezza verso l'esterno, le organizzazioni aderenti alla presente Carta si assumono le responsabilità qui di seguito illustrate.

I. Missione

Esse si impegnano a perseguire e rendere pubblica la loro missione, a concorrere, cioè, al benessere sociale generale della collettività e dei singoli, innalzando la quantità e qualità della vita, adoperandosi per la diminuzione delle disuguaglianze, delle forme di povertà, di disagio e di discriminazione sociale e promuovendo la giustizia sociale e i diritti delle persone, la ricerca, la cultura, le diverse forme del sapere

e la tutela dell'ambiente naturale e sociale. Gli interessi economici e ogni altra utilità a favore di quanti, ad ogni titolo, collaborano con l'organizzazione possono essere perseguiti solo in quanto siano subordinati e funzionali al perseguimento della missione.

II. Efficacia

Esse si impegnano ad un uso delle risorse, tanto di lavoro quanto di finanziamento a loro disposizione, che sia efficace e mirato a conseguire, al massimo grado, le proprie finalità sociali.

III. Efficienza

Esse si impegnano a coordinare in modo efficiente l'apporto dei diversi soggetti (donatori, volontari, collaboratori) che a vario titolo contribuiscono al perseguimento della missione, in modo che nessuna risorsa di solidarietà vada sprecata.

Inoltre, si impegnano a mantenere le condizioni attraverso le quali i diversi soggetti, che cooperano alla realizzazione della missione, mantengano nel tempo il massimo grado di impegno.

IV. Equità

Esse si impegnano a trattare equamente, in tutte le decisioni di natura distributiva, i soggetti a vario titolo coinvolti nel perseguimento della missione. In particolare, è equo distribuire le risorse e le prestazioni in modo proporzionale ai bisogni identificati dalla finalità e dalla missione dell'organizzazione, nonché in modo proporzionale al merito (e alla meritorietà della causa) di coloro che, con la loro attività, concorrono al perseguimento della missione. Inoltre è equo garantire ai donatori e volontari che contribuiscono con i propri apporti all'opera della organizzazione adeguata riconoscenza delle loro azioni meritorie, nonché ai dipendenti e ai collaboratori, un trattamento che tenga conto del loro contributo e sia rispettoso delle norme vigenti.

V. Imparzialità e non discriminazione

Esse si impegnano ad astenersi da ogni discriminazione arbitraria tra beneficiari, tra collaboratori, tra volontari e tra donatori. In particolare, non sono ammesse discriminazioni in base al sesso, alla razza, all'ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l'identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.

VI. Indipendenza

Esse si impegnano a non ricevere atti di liberalità che, per le caratteristiche politiche, culturali od economiche del donatore, potrebbero pregiudicarne l'indipendenza.

Ogni associato, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo della Fondazione, si impegna, inoltre, ad evitare situazioni in cui possa configurarsi un conflitto di interessi nei riguardi dell'organizzazione.

(Il conflitto di interessi sorge nel caso in cui il perseguimento dell'interesse personale dell'associato, del dipendente o del collaboratore possa pregiudicare il raggiungimento della missione o non sia comunque ad essa subordinato).

VII. Trasparenza

Esse si impegnano a rendere Conto ai donatori e ai destinatari delle loro attività sociali, evidenziando la relazione tra le finalità annunciate e l'utilizzo effettivo dei fondi raccolti.

Pertanto le organizzazioni si impegnano a curare la redazione e la pubblicizzazione in modo chiaro, veritiero e puntuale, con mezzi adeguati alle proprie dimensioni e attraverso l'utilizzo di regolari scritture contabili, della loro situazione patrimoniale e finanziaria, in modo da rendere manifesti sia la provenienza che l'utilizzo di tutte le risorse economiche amministrare.

Inoltre a fornire al pubblico e ai donatori una chiara e veritiera informazione sugli scopi che esse perseguono, sulle finalità, i tempi e le modalità d'attuazione delle iniziative da sostenere, nonché sulle attività svolte attraverso l'impiego dei fondi Stessi.

Si impegnano, infine, a non promuovere alcuna raccolta di fondi se non accompagnata da una chiara e veritiera informazione sugli scopi e sulle attività per i quali verranno impiegati i fondi stessi.

Metodologie di raccolta. Regole di comportamento

I. Trasparenza della raccolta fondi

L'attività di raccolta fondi presso il pubblico deve essere finalizzata allo scopo per cui è stata avviata e accompagnata da una chiara e veritiera informazione. Ne consegue che:

1.1. Le organizzazioni, che intendono avvalersi di un'attività di raccolta fondi, dovranno definire un programma annuale di raccolta che comprenda tutti gli interventi specifici da effettuare nel corso dell'anno.

In particolare, per ogni operazione significativa del programma annuale sarà preparato un ragionevole piano di previsione (budget) denominato Progetto di raccolta che illustrerà le informazioni rilevanti relative all'attività di fund raising. Si suggerisce ad esempio di indicare, in modo chiaro e con dettagli commisurati al genere e all'entità della raccolta, l'identificazione del progetto, l'enunciazione delle finalità della raccolta, l'utilizzo ed eventuale ripartizione dei fondi raccolti, la durata della raccolta, la previsione dell'ammontare del ricavato che si intende raggiungere, l'indicazione delle spese previste per la gestione del progetto (spese di pubblicità e contributo alle spese generali).

1.2. Gli elementi qualificanti del progetto di raccolta dovranno essere presentati nel messaggio di comunicazione. In ogni caso, le organizzazioni dovranno rendere disponibile la visione del piano ai donatori che ne facessero richiesta.

1.3. Le organizzazioni dovranno inoltre dare una chiara informazione sulle possibilità di detrazione fiscale della donazione.

II. Destinazione dei fondi raccolti

Nell'attività di raccolta le organizzazioni si impegnano ad una gestione finanziaria delle risorse ispirata alla massima efficacia ed efficienza. Ne consegue che:

2.1. La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e, possibilmente, legata ad uno specifico progetto d'intervento. Sono da evitare indicazioni generiche e non finalizzate (ad esempio, aiutare i poveri ed i bisognosi). Inoltre, qualora il destinatario sia l'organizzazione in quanto tale, andranno indicate le attività cui verranno destinate le somme raccolte.

2.2. Le organizzazioni devono evitare costi eccessivi nella realizzazione e nella gestione dei progetti di raccolta, allo scopo di destinare alla finalità dichiarata la percentuale massima possibile delle somme raccolte. Inoltre si impegnano a rendere pubblico annualmente il livello dei costi sostenuti, per attività di found raising (Spese amministrative, Costi della raccolta fondi e del personale, CCC.), rispetto all'ammontare complessivo della raccolta.

Le organizzazioni in situazioni particolari - fase di costituzione e di avviamento (tre anni), piani pluriennali di attività, donazioni modali, programmi di raccolta pluriennali, ecc. - potranno, temporaneamente, trovarsi a sostenere livelli di costi elevati. In ogni caso, dovranno rendere pubbliche le motivazioni che giustificano tale maggiore incidenza.

III. Riservatezza e rispetto del donatore

Le organizzazioni si impegnano al totale rispetto e tutela della privacy del donatore in conformità alla normativa di legge.

IV. Attendibilità, pertinenza ed equità del messaggio pubblicitario

Gli appelli di raccolta fondi dovranno conformarsi all'articolo 46 del codice di autodisciplina pubblicitaria che si basa sul principio che la pubblicità deve essere «onesta, veritiera e corretta». Pertanto:

4.1. Gli appelli di raccolta fondi conterranno informazioni chiare, complete e facilmente comprensibili sugli scopi e sull'utilizzo delle somme raccolte.

4.2. Il messaggio promozionale sarà chiaro, essenziale, coinvolgente ma non aggressivo emozionalmente. Non Contrerà, quindi, elementi colpevolizzanti nei confronti di coloro che non aderiscono all'iniziativa e le metodologie utilizzate eviteranno eccessive reiterazioni.

4.3. Il messaggio comunicazionale non sarà lesivo della dignità e del decoro della persona umana, né utilizzerà informazioni o immagini che rappresentino in modo distorto lo stato di bisogno dei beneficiari.

4.4. Il messaggio non sovrastimerà gli effetti benefici del contributo al fine di incentivare a donare.

V. Attività speciali

L'effettuazione di vendite di beni e servizi e l'organizzazione di intrattenimenti e manifestazioni sportive collegate a donazioni, nonché le operazioni di cause related marketing, dovranno ispirarsi al principio della massima trasparenza, nel mutuo rispetto e mutuo beneficio di tutti i partner coinvolti.

Ne consegue che:

5.1. Nell'effettuare vendite di beni e servizi, aste e pesche benefiche collegate a donazioni, le organizzazioni dovranno dichiarare l'ammontare totale di quanto raccolto e, ove del caso, la percentuale del valore del bene o servizio venduto che è devoluto in donazione. Inoltre, il nome dell'eventuale appaltante dell'operazione.

5.2. Nel promuovere spettacoli, gare sportive e manifestazioni culturali, le organizzazioni dovranno dichiarare la percentuale di ricavato destinato ai fini della raccolta e, a posteriori, l'ammontare totale della raccolta. Inoltre, il nome dell'eventuale appaltante dell'operazione.

5.3. Nell'effettuare, in collaborazione con imprese, azioni di pubblicità, promozione e vendita di beni e servizi collegate all'attività o all'immagine dell'organizzazione sarà comunicato l'ammontare o la percentuale di valore destinata all'organizzazione stessa.

In ogni caso tali operazioni devono evitare una possibile strumentalizzazione della causa sociale rispetto alle pur legittime finalità commerciali pluriennali di attività, donazioni modali, programmi di raccolta pluriennali, ecc. - potranno, temporaneamente, trovarsi a sostenere livelli di costi elevati. In ogni caso, dovranno rendere pubbliche le motivazioni che giustificano tale maggiore incidenza.

VI. Amministrazione

Sistemi di rendicontazione

6.1. Le organizzazioni aderenti dovranno prevedere nei loro statuti un consiglio d'amministrazione direttivo composto da non meno di tre membri, che determinerà le linee strategiche di conduzione dell'organizzazione, avrà l'effettiva responsabilità delle politiche intraprese, nonché quella di attuare le decisioni di impiego di risorse dell'organizzazione stessa.

Detto organismo sarà altresì responsabile dell'organizzazione dell'attività e del controllo dei risultati tanto economico-finanziari, quanto di utilità sociale.

6.2. I membri dell'organo di governo dovranno riunirsi ufficialmente almeno tre volte l'anno, dovranno avere il più alto grado di indipendenza e, auspicabilmente, non esser retribuiti dall'organizzazione, a meno che non ricoprano anche incarichi specifici all'interno dell'organizzazione stessa.

6.3. Nell'organizzazione sarà opportuno prevedere un tesoriere/responsabile amministrativo, anche qualora la contabilità ufficiale della stessa venga tenuta da entità terze.

6.4. Le organizzazioni che si dedichino all'assegnazione di fondi (grand making) ad attività che verranno svolte da enti pubblici e/o altri enti non-profit, si dovranno dotare di organismi tecnici competenti per la valutazione di qualità delle suddette attività, assicurando ad essi autonomia, indipendenza e pubblicità di giudizio.

VII. Gestione contabile

7.1. Le organizzazioni si impegnano, ai fini del controllo di gestione e, quindi, per consentire la corretta elaborazione di rendiconti e/o bilanci, nonché per i controlli degli organi di revisione dei conti, a tenere scritture contabili adeguate, in relazione alle loro dimensioni, atte a rappresentare tutte le loro attività economiche e la loro posizione patrimoniale, enunciando i principi contabili a cui ci si è riferiti per l'impostazione e la redazione delle stesse e, comunque, nel pieno rispetto degli obblighi di legge al riguardo.

7.2. L'organizzazione si impegna a nominare organi di controllo per la revisione contabile interni e, in relazione alle proprie dimensioni, anche esterni.

VIII. Bilanci annuali

8.1. Le organizzazioni, ai fini della trasparenza verso tutti gli interessati (soci, beneficiari, finanziatori, donatori, autorità preposte al settore, ecc.) ed anche per giustificare le scelte del consiglio, nonché in ossequio alle prescrizioni di legge e secondo i richiesti limiti temporali, si impegnano a redigere:

- un bilancio preventivo, ai fini di portare a conoscenza di tutti gli interessati la politica degli amministratori rivolta al conseguimento degli scopi dell'organizzazione stessa.

- un separato rendiconto, relativo a raccolta pubblica di fondi, per ogni evento o attività, incluso i rendiconti relativi a ricavi e spese sostenuti da eventuali fornitori esterni per lo specifico evento;

- il rendiconto annuale, che sarà composto dal bilancio formato dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dalla relazione degli amministratori, nonché preferibilmente di regola, ma in ogni caso quando prescritto dalle norme, di legge o statutarie dalla relazione dei sindaci e revisori contabili. (Sarà opportuno l'utilizzo anno per anno di schemi standardizzati per la redazione dei bilanci, al fine di permettere un'informazione uniforme e la corretta comparazione dei dati).

8.2. Ai fini della trasparenza saranno forniti, nella «nota integrativa», tutti i dettagli richiesti, in particolare in merito alle principali categorie di contributi e donazioni ricevute, dati sulla raccolta dei fondi, proventi finanziari, vendite di prodotti, ecc. Per i Costi, saranno forniti i dettagli di tutte le spese, distinguendo quelle sostenute per raggiungere gli scopi dell'organizzazione da quelle di raccolta fondi e quindi da quelle di funzionamento, che dovranno essere le più contenute possibili rispetto alle uscite destinate agli scopi dell'organizzazione. (In particolare le organizzazioni che raccolgono fondi da destinare a enti pubblici, altre organizzazioni non-profit o persone fisiche dovranno pubblicare l'elenco dettagliato dei beneficiari con i relativi importi donati).

Le organizzazioni le cui entrate provengono in gran parte da attività di raccolta fondi di enti controllati o affiliati (comitati, enti, Società, ecc. che abbiano come scopo primario la raccolta fondi per supportare le attività dell'organizzazione «madre») dovranno evidenziare chiaramente i fondi così ricevuti, nonché i relativi Costi sostenuti dagli enti controllati/affiliati.

8.3. Nelle relazioni/note degli amministratori pare opportuna la «ricostruzione» dei fondi a disposizione dell'organizzazione con particolare riferimento alla loro effettiva disponibilità, distinguendo tra quelli vincolati a determinati rami di attività da quelli liberamente utilizzabili per l'intera attività, da quelli da deliberare, ecc.

8.4. Gli amministratori dovranno effettuare ogni sforzo possibile per individuare ed adottare parametri di misurazione dell'effettiva produttività in termini di utilità sociale, così che, nella relazione, alla rappresentazione del risultato d'esercizio per gli aspetti meramente economico-finanziari, possa esser aggiunta un'esplicitazione di efficace raggiungimento degli scopi statuari. I criteri e parametri adottati dovranno avere Costanza nel tempo, tener Conto dei Costi figurativi, aver riguardo all'efficacia (risultato previsto/risultato ottenuto) e all'efficienza (risorse impiegate/risultato ottenuto).